



Registro Generale n. 384

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 165 DEL 24-08-2017

Ufficio: SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Gara Ciclistica denominata "40° Giro del Valdarno" in programma per il 05/09/2017. Sospensione della circolazione per le strade ricadenti all'interno del centro abitato di competenza del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

VISTO l'art. 107 comma 3° lettera I D.Lgs. 267/00 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o responsabili di settore o di servizio;

VISTA la determinazione n°74 reg. gen. 1099 del Segretario Generale del Comune di Figline e Incisa Valdarno con la quale è stata attribuita la posizione organizzativa - Responsabile Polizia Municipale - al dott. Alessio Pasquini;

VISTO l'atto dirigenziale n. 1784 del 23/08/2017 rilasciato dall'Ufficio Pianificazione Territoriale Strategica e Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Firenze con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata " 40° giro nazionale del valdarno " riservata alla Cat. Dilettanti elite e under 23 organizzata dalla G.S. Nuovo Pedale Figlinese e MTB Valdarno Extreme ASD per il giorno 05/09/2017 con inizio alle ore 12,45;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade all'interno del centro abitato del Comune di Figline e Incisa Valdarno;

SENTITO il competente Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP.;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/1/26/784/116/1 del 13/10/1997 come modificata ed integrata dalla circolare n. 300/A/55805/116/1 del 02/11/1998, nonché ai sensi della circolare dello stesso Ministero dell'Interno n. M/2413/64 del 30/09/2002, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara nel centro abitato per quanto di competenza del Comune di Figline e Incisa Valdarno;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 9 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO in particolare l'articolo 9 comma 7-bis del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

ORDINA

che, per i motivi descritti in premessa, nel comune di Figline e Incisa Valdarno, nelle vie indicate nell'allegata tabella (parte integrante del presente provvedimento) "RICHIESTA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN CONCOMITANZA AL TRANSITO DEGLI ATLETI SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI E SUI TRATTI COMUNALI ESTERNI AI CENTRI ABITATI" come Comune di Figline e Incisa Valdarno, nei tratti di esse ricadenti all'interno del centro abitato, il giorno 05/09/2017 dalle ore 12,45 fino al termine della gara ciclistica, sia istituita la sospensione temporanea della circolazione durante il passaggio della gara ciclistica come previsto nella tabella di marcia presentata dall'organizzazione della manifestazione e fatta propria dal provvedimento dirigenziale in premessa richiamato della Città Metropolitana di Firenze, per quanto di specifica competenza del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "fine gara ciclistica" secondo le disposizioni della F.C.I. e comunque per un intervallo non superiore ai 15 minuti.

Per tutto il periodo della manifestazione e comunque fino al passaggio dell'ultimo concorrente è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.

E' fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti o l'attraversamento dello stesso se non autorizzati dagli organi di polizia preposti alla vigilanza o dal personale dell'organizzazione.

E' fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

REVOCA

temporaneamente tutte le eventuali precedenti Ordinanze aventi dispositivo in contrasto con la presente.

DISPONE

- Che venga predisposta la pubblicazione on-line sull'Albo Pretorio del comune di Figline e Incisa Valdarno.
- Che sia apposta la prescritta segnaletica stradale, compresi i preavvisi, almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento a cura dell'organizzazione della manifestazione.
- La carovana ciclistica dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.
- L'organizzazione predisporrà idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione ciclistica.

AVVERTE

1. Gli Operatori della Polizia Municipale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
2. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni.
3. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Municipale.
5. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, li 24-08-2017

Il Responsabile
F.to PASQUINI ALESSIO

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal
al .

Figline e Incisa Valdarno, li

Il Responsabile del Servizio
f.to PASQUINI ALESSIO